



UFFICIO TRIBUTI
AVVISO DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

RENDE NOTO

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell' 08/03/2010 è stato approvato il regolamento per la disciplina della definizione agevolata dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 1 comma 336 e 337 della legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005), così composto:

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di **Atripalda**, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, con il presente regolamento stabilisce le condizioni per la definizione agevolata in materia di I.C.I. secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e in relazione al disposto dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 30/12/2004.

2. Gli obiettivi del presente regolamento sono:

introdurre un trattamento agevolativo a favore dei contribuenti, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che provvedano a presentare, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1, L. n. 311/2004, alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701,

Art. 2

Soggetti interessati

1. I Soggetti interessati all'adesione agevolata sono i titolari di diritti reali, così come individuati dall'art.1, comma 3, del Regolamento ICI vigente, sulle unità immobiliari di proprietà privata autonome ovvero gli amministratori in caso di unità immobiliari di uso condominiale aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente. Si prescinde dal fatto che vi sia o meno coincidenza fra attuale titolare ed esecutore delle opere che hanno dato luogo alla variazione catastale.



Art. 3

Unità immobiliari oggetto dell'agevolazione e motivi che giustificano l'intervento

1. Le unità da ammettere alla definizione agevolata sono :

- 1) unità non dichiarate in catasto ed afferenti a fabbricati urbani già noti;
- 2) unità con diversa destinazione d'uso derivante da interventi edilizi;
- 3) unità con destinazione d'uso autorizzata ma non coerente in catasto;
- 4) unità con incremento di valore e redditività, dovuto a ristrutturazione, superiore al 15 %, che indicativamente corrisponde all'incremento di una classe catastale;
- 5) unità con incremento di valore e redditività, dovuto a manutenzione straordinaria, superiore al 15 %, che indicativamente corrisponde all'incremento di una classe catastale;
- 6) unità variate nella consistenza catastale;
- 7) unità variate nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche;
- 8) unità sottoposte a restauro e/o risanamento conservativo;
- 9) unità non dichiarate in catasto afferenti a fabbricati di nuova costruzione;
- 10) unità già esenti da imposta ed ora soggette a tassazione (ad es. ex - fabbricati rurali).
- 11) altre unità immobiliari urbane già esenti da imposta ed ora soggette a tassazione.

Art. 4

Importo da versare

1.L'importo da versare, applicando la rendita scaturita dall'aggiornamento di quella esistente, deve comprendere cinque annualità di imposte arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 337 della Legge n. 311/2004. **2.**L'aliquota da applicare è quella relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi.

3.Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione, indicata secondo quanto previsto nel seguente art.5 comma 4 .

Art. 5

Procedimento per la definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza mediante i seguenti adempimenti:



-
- presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento dei dati catastali di cui al D.M. 701/1994, predisposto da tecnici professionisti abilitati ad operare negli atti censuari, per l'anno in corso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010;
 - copia di detta presentazione dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune;
 - versamento, in un'unica soluzione, per l'anno in corso, entro il 30.06.2010, della somma pari alla sola imposta con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento con l'esclusione di sanzioni ed interessi.

I termini di cui al presente comma potranno essere riproposti con provvedimento di giunta comunale, che potrà, altresì, prevedere forme di agevolazione in corrispondenza di importi elevati.

2. Presentazione al Comune **del modello di comunicazione ICI per variazione catastale** redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi. Occorrerà allegare l'attestazione dell'avvenuto versamento.

3. Nella comunicazione da produrre al Comune e nell'atto di aggiornamento da presentare all'Agenzia del Territorio deve essere indicata, a pena di non ammissione all'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

4. Nel caso in cui, a seguito dell'attività eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, a norma di legge, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate.

5. Nel caso, inoltre, in cui l'immobile rientri nel campo di applicazione del Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, il soggetto di cui all'art. 2 è comunque tenuto alla presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento, alla trasmissione per conoscenza al comune di copia di detta presentazione (di cui al comma 1 del presente articolo) e alla presentazione al comune del modello di comunicazione ICI per variazione catastale (di cui al comma 2 del presente articolo), anche nel caso in cui la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale risulti successiva all'entrata in vigore di detto Decreto Legge.

Art.6

Controllo delle istanze di definizione agevolata

1. In caso di infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, la definizione agevolata, di cui al presente regolamento, non è da considerarsi perfezionata e quindi l'Ufficio Tributi, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 1 del comma 337 della Legge 30/12/2004 n. 311, liquida l'imposta



relativa all'ulteriore periodo non dichiarato con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui all'art. 14 del D.Lgs 18/12/1997 n. 473.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni che riguardano la decorrenza degli effetti dei regolamenti in materia di tributi comunali.

Art. 8

Pubblicità del regolamento.

1. Al presente regolamento è data, a cura del Responsabile del Servizio, la massima pubblicità a mezzo di pubblicazione sul sito internet del Comune, manifesti, stampa locale ed altri mezzi ritenuti idonei.
2. Il presente regolamento è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 289 del 2002 e dagli altri principi dell'ordinamento tributario.

Del presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione all'albo pretorio del comune, sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.atripalda.av.it, mediante affissione di manifesti e attraverso apposito comunicato sui quotidiani locali .

Atripalda li 31/03/2010

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dott. Paolo De Giuseppe